ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno [...] la sede della società AER TRE S.P.A. in Treviso, via Noalese n. 63/E

TRA

AER TRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. Corrado Fischer, con partita IVA e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AER TRE**",

E

[...] con sede legale in [...], con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], di seguito nominata "SUBCONCESSIONARIO", rappresentata dal dott.[...], in qualità di [...],

PREMESSO

- che AER TRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "Convenzione ENAC-AER TRE");
- che in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche";
- che sempre in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "è consentito, previa comunicazione all'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati";
- che AER TRE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione a AER TRE;
- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da AER TRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità dell'Aeroporto. Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO

- 2.1 AER TRE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta:
 - a) uno spazio ad uso box, di mq 8,30, ubicato presso il piano terra del Terminal Passeggeri dell'Aeroporto di Treviso e indicato sullo stralcio di planimetria nell'**Allegato A1**;
 - b) una piazzola, ad uso stazionamento bus, ubicata in viabilità prima corsia dell'Aeroporto di Treviso indicata sullo stralcio di planimetria nell'Allegato A2;
 - c) uno spazio, di circa mq.1, ubicato presso la sala arrivi riconsegna bagagli al piano terra del Terminal Passeggeri dell'Aeroporto di Treviso, per l'installazione, a cura e spese del subconcessionario, di una biglietteria automatica per l'emissione di titoli di viaggio, indicato sullo stralcio di planimetria nell'Allegato A1.

Tali spazi saranno affidati al subconcessionario affinché organizzi e gestisca, non in esclusiva, l'attività di vendita di titoli di viaggio per la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale commerciale nella tratta Treviso Aeroporto Canova – Venezia (isola), e affinché garantisca l'espletamento del medesimo servizio, utilizzando quali aree di sosta quelle indicate nelle autorizzazioni all'uopo rilasciate dagli enti competenti.

- 2.2 Le parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga attività diversa rispetto a quella sopra indicata, AER TRE potrà dichiararne la decadenza.
- 2.3 Il percorso effettuato come da autorizzazione di cui al punto 2.1 dovrà essere espressamente indicato negli spazi subconcessi e, in particolare, la segnaletica e la pubblicità dovrà chiaramente indicare che l'esatta collocazione della fermata a Venezia.
- 2.4 Con specifico riferimento alla piazzola ad uso stazionamento bus, il Subconcessionario prende atto e accetta che in futuro è possibile uno spostamento della piazzola per esigenze legate alla sicurezza e scorrevolezza della circolazione; è altresì possibile che la piazzola in parola debba essere utilizzata in modo promiscuo con altri operatori. In tale ultima evenienza il corrispettivo verrà rinegoziato dalle parti in ragione dell'effettivo utilizzo della piazzola.
- 2.5 I locali concessi in uso sono rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.
- 2.6 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto è disciplinato dal diritto pubblico con esclusione

della applicabilità della I. 392/1978.

2.7 L'affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, il quale prende atto ed accetta che AER TRE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, nella stessa aerostazione, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

Art. 3) DURATA

- 3.1 La subconcessione avrà efficacia da [...], e scadrà il [...] senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.
- 3.2 La subconcessione si risolve di diritto in caso di scadenza, revoca, annullamento delle autorizzazioni a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale commerciale per la tratta Treviso Aeroporto Canova Venezia.
- 3.3 Entro e non oltre 30 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni per l'allestimento delle aree, il Subconcessionario dovrà dare inizio alle attività per l'allestimento dello spazio adibito ad uso box e della biglietteria automatica.
- 3.4 L'attività dovrà comunque essere avviata entro e non oltre 45 giorni dalla consegna dell'area. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, la AER TRE potrà risolvere il contratto oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.
- 3.5 Nel caso in cui al termine della subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), la AER TRE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d'ora a continuare il servizio alle condizioni stabilite dall'atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.

Art. 4) CORRISPETTIVI

- 4.1 Per l'uso degli spazi di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario verserà ad AER TRE:
- a) una royalty pari al [...]% + I.V.A. da calcolarsi sul fatturato derivante dalla vendita di titoli di viaggio al netto dell'I.V.A., sulla base dei rendiconti inviati dal Subconcessionario alla AER TRE;
- b) un corrispettivo fisso annuale di € [.....], oltre all'IVA di legge.
- 4.2 Le parti convengono che i corrispettivi variabili di cui al punto 4.1., lettera a) non potranno essere inferiori al Minimo Annuo Garantito ("MAG") pari ad € [.....]
- 4.3 La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa a un dodicesimo del MAG (MAG/12).

- 4.4 Il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno AER TRE verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel trimestre ed applicate ai fatturati registrati dalla vendita dei titoli di viaggio netto Iva mensili è superiore al 25% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da AER TRE entro il giorno 10 del mese successivo.
- 4.5 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell'anno, AER TRE, per la verifica dell'ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato *pro-rata*, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.
- 4.6 Il valore del MAG verrà aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.
- 4.7 AER TRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE

- 5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore della AER TRE, sull'istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:
- a) il MAG il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
- b) il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1, lettera a) il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.
- 5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere a AER TRE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario e la seguente documentazione, compatibilmente con il proprio sistema di rendicontazione contabile, al fine di verificare la congruità dell'importo versato:
- a) fotocopia del registro bollato di prima nota dei corrispettivi relativi al mese cui si fa riferimento;
- b) fotocopia della strisciata fiscale di azzeramento del registratore di cassa effettuata l'ultimo giorno del mese cui si fa riferimento.
- 5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati AER TRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

- 5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AER TRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.
- 5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da AER TRE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l'ammontare del fatturato, al netto dell'IVA, registrato dal Subconcessionario nell'anno di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).
- 5.6 Al fine di consentire un rapido riscontro del venduto, AER TRE si riserva di installare, a propria cura e spese un sistema di monitoraggio degli incassi tramite applicazioni, software od altri strumenti informatici/telematici. Nel caso il sistema installato preveda l'inserimento giornaliero dei dati di incasso, il Subconcessionario farà obbligo ai propri addetti del punto vendita titoli di viaggio a svolgere tale attività con precisione e nei tempi previsti.
- 5.7 In ogni caso, AER TRE si riserva il diritto di effettuare controlli sugli incassi effettivi, di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative all'esercizio. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire alla AER TRE di verificare accuratamente il volume di affari dello stesso Subconcessionario e, conseguentemente, compatibilmente con gli adempimenti contabili prescritti in relazione alla tipologia di attività espletata, a:
- (a) permettere che i rappresentanti della AER TRE ai quali verrà conferito da quest'ultima l'incarico di annotare le registrazioni di cassa e gli altri dati di volta in volta ritenuti opportuni o necessari possano posizionarsi e permanere vicino ai luoghi in cui viene compilata la documentazione relativa alle vendite;
- (b) consentire alla AER TRE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere alla AER TRE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.
- 5.8 Per gli scopi di cui al presente articolo, il Subconcessionario si impegna inoltre a mantenere, all'interno degli spazi subconcessi:
- (i) almeno un registratore di cassa, o uno strumento elettronico equivalente, nonché a continuare ad emettere regolarmente scontrini (o ricevute fiscali emesse con i citati strumenti

elettronici) a tutti i propri clienti;

- (ii) il giornale di fondo dei registratori di cassa, il registro dei corrispettivi e il registro dei corrispettivi di emergenza aggiornati ove previsti dalla normativa applicabile, o i files di trasmissione telematica dei corrispettivi (i "Registri"),
- 5.9 Il libro giornale, il registro IVA e il libro degli inventari (i "Libri Contabili") verranno custoditi presso la sede del Subconcessionario. I Registri ed i Libri Contabili dovranno essere tenuti in conformità a corretti principi contabili. Il Subconcessionario dovrà continuare a tenere tali Registri e Libri Contabili a disposizione della AER TRE per almeno 12 mesi successivi alla scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del presente atto di subconcessione.
- 5.10 Le fatture emesse dalla AER TRE calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario non precludono alla AER TRE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l'attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per la AER TRE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.
- 5.11 Fermo restando il diritto della AER TRE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume di affari dichiarato dal Subconcessionario e il volume di affari accertato dalla AER TRE, quest'ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.
- 5.12 Fatto salvo quanto previsto sopra, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 5.000,00 per ogni scontrino non emesso, o per ogni irregolarità a ciò assimilabile riscontrata, fermo restando il diritto della AER TRE di dichiarare la decadenza della presente subconcessione dopo la seconda violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o dopo il secondo accertamento di irregolarità assimilabile.
- 5.13 La AER TRE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 ed a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto della AER TRE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti con riferimento alla galleria commerciale dell'aeroporto ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.

Art. 6) GARANZIA

- 6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a AER TRE, alla firma del presente atto, una garanzia per l'importo di € 35.000,00. Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello predisposto da AER TRE **Allegato B**) e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AER TRE.
- 6.2 I diritti derivanti ad AER TRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.
- 6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.
- 6.4 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AER TRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

Art. 7) ASSICURAZIONI

- 7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinque milioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (duemilioni), e fornire alla AER TRE, alla firma del presente atto il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:
 - specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
 - includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
 - non deve escludere l'operatività della copertura in ambito aeroportuale.
- 7.2 Al certificato di assicurazione dovranno essere allegate le condizioni generali e particolari della polizza. La polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di AER TRE. In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a AER TRE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.
- 7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di

convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AER TRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente punto 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.4 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.6 non costituisce comunque limitazioni della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla AER TRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per la AER TRE.

7.5 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative della AER TRE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

7.6 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

7.7 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra delle comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

Art. 8) FORNITURE

8.1 Le parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l'uso idoneo degli spazi di cui al precedente articolo 2, AER TRE fornisca a quest'ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui corrispettivo mensile è forfettariamente quantificato in € 7,42 al mq: climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali;

- a) energia elettrica;
- b) pulizia degli spazi comuni pertinenti; uso servizi comuni (es. bagni comuni);
- c) servizio di fognatura nera;
- d) erogazione d'acqua.
- 8.2 Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq. utilizzati dal Subconcessionario, calcolati in rapporto alla superficie totale interessata.
- 8.3 Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti semestrali.

- 8.4 Per l'eventuale uso del servizio telefonico interno verrà corrisposto un canone annuo a linea attivata di € 390,38 (trecentonovata/38) per l'eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio (**Allegato C**). Tali canoni saranno versati in rate trimestrali posticipati. Tali corrispettivi verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.
- 8.5 L'uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all'esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate dalla AER TRE per l'anno in corso.
- 8.6 Le parti concordano che, nell'ipotesi in cui AER TRE dovesse pagare l'ICI/IMU, il Subconcessionario si impegna a rimborsare a AER TRE quanto pagato in proporzione agli spazi oggetto della presente subconcessione entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso di AER TRE. Il mancato rimborso entro 30 giorni dalla richiesta determina la decadenza della presente subconcessione.

Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

- 9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto sussistente al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura degli stessi e all'allestimento dello spazio, previa autorizzazione scritta di AER TRE e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato D, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.
- 9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla AER TRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'Aeroporto.
- 9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.
- 9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì

tenuto:

- a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
- b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio.
- 9.5 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.
- 9.6 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.
- 9.7 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinare e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato D**, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.
- 9.8 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.
- 9.9 Resta a carico di AER TRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.
- 9.10 Il Subconcessionario si impegna ad apportare continue migliorie all'arredo del punto vendita dei titoli di viaggio allo scopo di stimolare la propensione all'acquisto da parte dell'utenza e quindi gli incassi, aggiornando l'estetica e il *layout* dello stesso all'evoluzione del contesto aeroportuale. In particolare il Subconcessionario si impegna sin d'ora, senza riserve ed eccezioni, ad uniformarsi

ad eventuali disposizioni regolamentari, emanate per iscritto da AER TRE, inerenti nuove indicazioni progettuali dei fronti negozi, con oneri e spese a carico del Subconcessionario.

- 9.11 E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AER TRE.
- 9.12 Il Suconcessionario prende atto della presenza, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wifi. AER TRE, al fine di armonizzare e permettere la massima usufruizione del segnale, mantiene un registro delle reti presenti.
- 9.13 Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria reti Wifi se non su espressa autorizzazione di AER TRE, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti WIfi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire.

Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA

- 10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.
- 10.2 Il Subconcessionario è tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, fatto salvo quanto previsto dal comma che segue in merito alla tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 10.3 Il Subconcessionario è tenuto a contribuire alle spese sostenute da AERTRE per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per gli importi che saranno determinati, semestralmente, in relazione alla tipologia di attività esercitata e sulla base della superficie (mq) oggetto di subconcessione, in applicazione del criterio di suddivisione delle spese di cui all'**Allegato E**.
- 10.4 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.
- 10.5 Il Subconcessionario è tenuto ad allestire tutte le aree oggetto di subconcessione con appositi contenitori utili a garantire una raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti in accordo alle prescrizioni in vigore dall'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato). La differenziazione delle frazioni è a carico del Subconcessionario.
- 10.6 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto verranno svolti da parte del personale di AER TRE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

- a) ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;
- b) fatta la salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato con AER TRE;
- c) in caso di ritardo nel rispetto del piano di rientro, AER TRE applicherà la penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, AER TRE avrà altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.
- 10.7 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi suddetti e agli altri obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà la AER TRE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).
- 10.8 Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.
- 10.9 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:
- a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio della AER TRE;
- b) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell'emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;
- c) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da AER TRE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;
- d) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.
- 10.10 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione indicata nell'art. 10.9. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 AER TRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore

svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà, a suo insindacabile giudizio, subconcedere al Subconcessionario nuovi spazi in sostituzione a quelli subconcessi con il presente contratto.

11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconcessione.

Art. 12) <u>RESTITUZIONE DEGLI SPAZI</u>

- 12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali destinati all'attività di cui all' art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite a AER TRE e, allo scadere della concessione ad AER TRE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. E' fatta comunque salva la facoltà di AER TRE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose.
- 12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.
- 12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.
- 12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AER TRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il trecentossantacinquesimo del MAG, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AER TRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI

- 13.1 L'attività all'interno degli spazi oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
- 13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla AER TRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello **Allegato F).**

- 13.3 Ferma restando la facoltà di AER TRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
- 13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla AER TRE stessa anche in forma regolamentare, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
- 13.5 L'attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 06.00 alle ore 20.30, salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da AER TRE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
- 13.6 Qualora AER TRE rilevi la chiusura non autorizzata del punto vendita per una durata superiore all'ora, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell'IVA. Qualora l'evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
- 13.7 In ogni caso, AER TRE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AER TRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
- 13.8 Il Subconcessionario è tenuto, a proprie spese, a munire i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali (tesserino di ingresso aeroporto) vistata dalle autorità competenti.
- 13.9 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
- 13.10 La AER TRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi sub-concessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

- 13.11 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:
- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l'utenza;
- per quanto attiene all'organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale addetto al servizio al pubblico, con particolare riferimento all'utenza aeroportuale;
- 13.12 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:
- la riparazione dei danni provocati ad AER TRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
- 13.13 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della carta dei servizi adottata da AER TRE, qualora esistente, nell'Aeroporto di Treviso ai sensi della normativa vigente.
- 13.14 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che AER TRE si riserva di installare presso i registratori di cassa o in altro luogo dei punti vendita, a propria cura e spese, sistemi di lettura delle carte di imbarco (boarding card) in possesso dei passeggeri e di badge dei dipendenti aeroportuali allo scopo di recuperare taluni dei dati ivi contenuti (es. volo, aeroporto di partenza, destinazione, classe di volo) associandoli all'acquisto effettuato presso i punti di vendita. Il personale del Subconcessionario in fase di registrazione dell'acquisto è pertanto tenuto a seguire le istruzioni impartite per iscritto da AER TRE quali, a titolo esemplificativo, la lettura del codice a barre della carta d'imbarco, la compilazione manuale di altri dati richiesti dal sistema, il salvataggio al termine di ogni operazione. I dati saranno conservati nei sistemi informatici di AER TRE e trattati in conformità alla specifica informativa privacy che verrà messa a disposizione di AER TRE. Su richiesta del Subconcessionario, i dati potranno essere comunicati da AER TRE al Subconcessionario in forma aggregata.
- 13.15 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all'interno della galleria commerciale dell'aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita necessaria per garantirne il successo e, pertanto, anche nell'interesse di tutti i suoi operatori AER TRE si riserva di predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di emissione del Regolamento Commerciale, il

subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.

13.16 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, il subconcessionario si impegna a promuovere ed esercitare il punto vendita ubicato negli spazi commerciali secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle condizioni inerenti alla, ed alle caratteristiche dell'attività integrata della galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il più elevato standard qualitativo.

Art. 14) <u>DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'</u>

- 14.1. E' vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.
- 14.2. E' vietata, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi anche parziale degli spazi.
- 14.3 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto alla AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).
- 14.4 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AER TRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.
- 14.5 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della AER TRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.
- 14.6 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a AER TRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle

variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

- 15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti della AER TRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne la AER TRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.
- 15.2 Il Subconcessionario esonera altresì la AER TRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.
- 15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della AER TRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.
- 15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.
- 15.5 La AER TRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere la AER TRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

- 16.1 Qualora per esigenze di AER TRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.
- 16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-AER TRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.
- 16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di AER TRE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 17) DECADENZA

17.1 La AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del

codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG;
- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali.
- 17.2 Resta salvo il diritto di AER TRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) REVOCA

- 18.1 La AER TRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.
- 18.2 AER TRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AER TRE. In tali casi la subconcessionaria non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La subconcessionaria avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.
- 18.3 Ove il Subconcessionario sia Prestatore ex art. 13 del D.Lgs. 18/1999, si precisa che in caso di scadenza, decadenza o revoca della certificazione di Prestatore, verrà meno l'autorizzazione a prestare i servizi, nonché verrà meno il diritto ad accedere al sedime demaniale dell'Aeroporto e/ o a godere degli impianti, infrastrutture, beni comuni e servizi aeroportuali in uso comune con altri operatori aeroportuali.

Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente atto AER TRE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale dell'Aeroporto di Venezia e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, AER TRE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.
- 19.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza del proprio punto di vendita presso l'Aeroporto di Venezia e ad utilizzare il marchio AER

TRE.

19.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario pertanto manleva AER TRE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.

Art. 20) FORO COMPETENTE

20.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art. 21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- 21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente atto le Parti si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali, relativi a persone fisiche, per finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del presente atto.
- 21.2 Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati, o la richiesta di cancellazione, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.
- 21.3 Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.
- 21.4 Nel quadro delle attività rispettivamente esercitate dalle Parti e delle già menzionate finalità, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, da entrambe le Parti, a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, consulenti esterni e loro incaricati (es: legali); società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati; organismi di controllo e certificazione contabile; società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate; compagnie assicurative e brokers; istituti di credito; enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, se estranei

all'originario trattamento effettuato dalle Parti. Dei dati potranno, altresì, venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del rapporto: in qualità di incaricati interni, i dipendenti degli uffici tecnici, degli uffici legali e societari, degli altri settori della società limitatamente all'ambito delle specifiche competenze; in qualità di responsabili interni, i Responsabili del trattamento della singola Parte in relazione alle specifiche competenze e per le finalità sopra indicate, in qualità di responsabili esterni, i soggetti di volta individuati e nominati dalla Parte in relazione alle specifiche competenze per le finalità sopra indicate.

21.5 Le Parti dichiarano di aver preso atto del testo dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e della facoltà di esercitare i diritti ivi previsti nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto.

21.6	Per	į	trattamenti	effettuati	dal	Subconcess	ionario,	Titolare	del	trattamento	è
				con	sede	legale	in			·····	Via
			;	Responsal	oile del	Trattamento	è				

21.7 Per i trattamenti effettuati da AER TRE, Titolare è AER TRE S.p.A., Responsabile Generale del Trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. I riferimenti del Responsabile Generale del Trattamento nominato e degli altri Responsabili del trattamento, interni ed esterni, nonché il loro elenco, nominati per ciascuna specifica attività potranno essere richiesti scrivendo alla Direzione Affari Legali e Societari del Gruppo SAVE.

Art. 22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

- 22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata dalla AER TRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo.
- 22.2 Il Subconcessionario dovrà nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale e dovrà comunicare a AER TRE, prima dell'inizio dell'attività: nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare. Tale persona dovrà essere fornita di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere nell'Aeroporto.

Art. 23) SPESE DI REGISTRAZIONE

23.1 Il presente atto di sub concessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 24) MODELLO 231

24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AER TRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal d.lg. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.


AER TRE S.p.A.	[]

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:


Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI, Art. 8) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231

......

Allegato A 1 (PLANIMETRIA SPAZI)



Allegato A 2 (PLANIMETRIA SPAZI)



<u>Allegato B</u> <u>FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE</u>

ENTE GARANTITO **AER TRE S.p.A.,**VIA NOALESE N. 63/E

TREVISO

PREMESSO

che con atto di subconcessione da stipularsi con la Aeroporto di Treviso S.p.A. (di seguito AER
TRE), con sede legale in Treviso, che gestisce l'Aeroporto di Treviso, la Società si
impegna a gestire in regime di subconcessione l'attività e/o servizio di
presso l'aeroporto di Treviso;
che, con il predetto atto, la Società si impegna a consegnare a AER TRE una
fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro
a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;
che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;
TUTTO CIO' PREMESSO
la sottoscritta Banca, in persona di, nella sua qualità di
DICHIARA
di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della AER
TRE S.p.A., e nell'interesse della Società fino alla concorrenza di euro 35.000,00
(euro italiane trentacinquemila), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni
assunte dalla Società nei confronti di AER TRE S.p.A. e comunque derivanti
dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.
Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società non provvedesse
all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca
, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione

e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società	_ o controversie pendenti
sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a Al	ER TRE S.p.A. le somme
garantite, come richieste da AER TRE S.p.A. e anche in più soluzioni su	ccessive, dietro semplice
richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A	A.R. In caso di escussione
parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla	scadenza della presente
fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somm	na escussa e corrisposta,
salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.	
Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo qu	uesta restare obbligata in
solido con la Società fino al (90° giorno	successivo alla scadenza
della subconcessione)e comunque fino al completo soddisfacimento	dei crediti di AER TRE
attestato da quest'ultima.	
La sottoscritta Banca/Compagnia di Assicurazione rinuncia ai benefici,	diritti ed eccezioni che le
derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.	
Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà co	ompetente in via esclusiva
il Foro di Treviso.	
(firma)	
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 13	342 cod. civ. la rinuncia ai
benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 d	cod. civ e la competenza
esclusiva del Foro di Treviso.	
(firma)	

Allegato C FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO

AERTRE S.p.a.	2016		2016	
SERVIZIO TELEFONICO	Importo mese		Importo anno	
Materiale fornito a noleggio (con manutenzione)				
Linea telefonica digitale/analogica (*)	€	32,60	€	390,38
Trasformazione ISDN linea base (*)	€	17,77	€	212,87
Apparecchio fisso con display evoluto (*)	€	26,07	€	312,26
Apparecchio fisso con display standard (*)	€	5,92	€	70,96
Apparecchio fisso senza display (*)	€	5,92	€	70,96
Apparecchio fisso VOIP con display (*)	€	41,49	€	496,94
Apparecchio fisso VOIP senza display (*)	€	26,07	€	312,26
Monitor voli Solari da ufficio (*)	€	53,34	€	638,85
Linea VRUC canone uso e manutenzione (*)	€	12,01	€	143,88
Linea VRUC + Dati canone uso e manutenzione (*)	€	25,14	€	301,08
Linea VRUC recupero tassa governativa	€	12,91	€	154,92
Servizi				Importo
Installazione linea (una tantum) (*)				177,99
Trasloco linea (una tantum) (*)				118,67
Sostituzione materiale per danno o consumo				Importo
Sostituzione GSM standard danneggiato / smarrito				58,92
Sostituzione SMARTPHONE danneggiato / smarrito				232,06
Batteria Blackberry 9790/9900				30,72
Batteria GSM standard				18,04
Batteria SMARTPHONE				23,63
Auricolare Blackberry				20,43
Auricolare GSM standard				14,03
Auricolare SMARTPHONE				16,03

^(*) andrà indicizzato ISTAT dal 2017

<u>Allegato D</u> <u>SPECIFICHE DI MANUTENZIONE</u>

OBBLIGHI GENERALI

Il subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AerTre Spa.

Osservare l'orario dell'Aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eseguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area Aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di sub-concessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AER TRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AER TRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

E' necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Ogni spazio sub-concesso a terzi sarà allestito con i servizi di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.

La determinazione dei compensi dovuti alla AER TRE per la fornitura di tali servizi verrà regolamentata da appositi accordi.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AER TRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AER TRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AER TRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge nº 46/90 e successivo decreto d attuazione DPR M°447/91.

Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AER TRE.

IMPIANTI TELEFONICI E DATI

Per quanto riguarda i servizi di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta sono i seguenti:

- a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi o mobili tipo DECT (servizio erogato direttamente dalla AER TRE),
- b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l'attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),
- c) Collegamento al sistema informativo voli aeroportuale.

I servizi suddetti verranno realizzati su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT5E oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all'interno dei locali in sub-concessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza AER TRE.

All'interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT5E che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a :

- 6 prese UTP per sub-concessioni di PICCOLE dimensioni
- 12 prese UTP per sub-concessioni di MEDIE dimensioni
- 18 prese UTP per sub-concessioni di GRANDI dimensioni
- 24 prese UTP per sub-concessioni di NOTEVOLI dimensioni

nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.

A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell'utente sub-concessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.

L'utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all'interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo, includendo l'indicazione del soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori ed allegando copia dell'autorizzazione rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della

Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, l'utente dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione della rete cablata, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AER TRE, Area Tecnica.

Fissato al soffitto ed al controsoffitto ove presente, è già presente un sistema di rilevatori ottici di fumo di competenza AERTRE, cui l'utente dovrà garantire l'accesso.

<u>Allegato E</u> <u>TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL</u> <u>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</u>

categoria	descrizione categoria	parte fissa	parte variabile
28	Food & Beverage	4,85	45,00
5	Retail	0,20	2,00
10	Autonoleggi	0,90	5,07
6	Uffici amministrativi - agenzie - banche ed istituti di credito - ufficio cambi	0,34	2,77
1bis	Parcheggi coperti e scoperti	0,18	0,22
1	Hangar - magazzini e depositi (senza disimballo)	0,18	1,48

A seconda della categoria di appartenenza del subconcessionario, gli indicatori elencati nella tabella sopra riportata vanno moltiplicati per i mq oggetto di subconcessione.

Il coefficiente così calcolato, servirà poi per ripartire l'importo addebitato ad Aer Tre dalla società di gestione dei rifiuti urbani, per la quota parte di competenza al subconcessionario.

<u>Allegato F</u> FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 12.2

Alla AER TRE S.p.A. Via Noalese . 63/E, **TREVISO** OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di che dovrà essere esercitata nello spazio oggetto di subconcessione Il sottoscritto nato il...... a in qualità di legale rappresentante della società/impresa.... con sede in..... ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA: che la societàè in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività esercitata nello spazio oggetto di subconcessione. **FIRMA** N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.

